

RG 3276-2016



TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA

in persona del dr.ssa Donatella Salari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ai sensi dell'art.702 bis c.p.c. la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3276 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2016, vertente

TRA

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Teramo, corso Cerulli 23 per procura in atti rappresentato e difeso per procura in atti dall'avvocato Guido Talarico.

RICORRENTE

E

Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona

RESISTENTE

E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di L'Aquila

OGGETTO: riconoscimento della protezione internazionale.

PREMESSO IN FATTO



Con ricorso tempestivamente depositato il 3.11.2016 [redacted] cittadino del Bangladesh, deducendo che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona aveva rigettato la richiesta di protezione internazionale, ha chiesto in via principale il riconoscimento, previo annullamento del suddetto provvedimento, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art 14 D.lgs 251/2007, ovvero la protezione umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 d.lgs.286/1998 ;

il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza venivano comunicati alla Commissione Territoriale di Ancona ed al P.M..

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha dedotto: di aver lasciato il proprio Paese per una rissa tra confinanti finita con una seria lesione (perdita di un occhio)

Il ricorso, è fondato per quanto di ragione.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 19.11.2007 n. 251, che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda.

Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

È invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o



all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

In proposito la S.C. afferma che *"La qualifica di rifugiato politico, riconducibile alla categoria degli "status" e dei diritti soggettivi, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 e ora della direttiva 2005/85/CE, attuata con d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, si caratterizza per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta (per l'appartenenza ad un'etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita). Ne consegue che la situazione socio politica o normativa del paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello "status", solo se si correla alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica.* (Cass. 10177/2011).

E' noto che poi l'onere probatorio deve ritenersi in via generale attenuato verso il richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, ma non per questo egli è esonerato dalla prova. La S.C. in proposito afferma che *Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati*(Cass. 2006/1835).

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Tale previsione, tuttavia, non determina un totale esonero dall'onere della prova, né tantomeno autorizza ad argomentare le ragioni a fondamento del ricorso in maniera generica e insufficiente.

Le dichiarazioni del ricorrente dinanzi la Commissione Territoriale, nel motivare le ragioni della fuga dal proprio paese di origine, si riferiscono ad una vicenda strettamente di giurisdizione interna ed economica e non si evince alcuna persecuzione o minaccia di danno grave concreta, attuale e personale tale da giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Ciò posto va tenuto conto delle informazioni disponibili sul Bangladesh ed esaminata la situazione politica del Paese il rapporto di Amnesty International 2015 -2016.

Decine di persone sono state uccise durante attacchi con bombe molotov diretti contro autobus con passeggeri e altri veicoli, nel contesto di campagne contro il governo. Centinaia di sostenitori dell'opposizione sono stati arrestati per vari periodi, a volte per motivi politici. Gli organi d'informazione indipendenti sono stati sottoposti a forti pressioni e la libertà d'espressione è stata limitata. Almeno nove



blogger ed editori laicisti sono stati aggrediti, cinque dei quali sono morti a causa delle ferite riportate. Più di 40 persone sono state vittime di sparizione forzata.

CONTESTO

Tra gennaio e marzo, una campagna dell'opposizione al governo guidata dal Partito nazionalista del Bangladesh (Bangladesh Nationalist Party – Bnp) è sfociata nella violenza, quando centinaia di autobus e altri veicoli sono stati attaccati, presumibilmente da manifestanti che hanno lanciato bombe molotov. Decine di passeggeri sono stati uccisi e molti altri feriti. Nessuno direttamente coinvolto negli attacchi è stato assicurato alla giustizia.

La polizia ha arrestato importanti esponenti del Bnp con l'accusa di incendio doloso. Tra loro c'era Mirza Fakhrul Islam Alamgir, segretario generale ad interim del partito che, nel corso dell'anno, è stato spesso arrestato per periodi variabili di settimane o mesi, per poi essere rilasciato.

Centinaia di membri dell'opposizione sono stati detenuti per giorni o mesi e in seguito rilasciati. Alcuni sono stati accusati di incendio doloso.

Diversi cittadini stranieri sono stati presi di mira e aggrediti da assalitori non identificati. Tra il 28 settembre e il 18 novembre, un operatore umanitario italiano e un cittadino giapponese sono stati uccisi; un medico italiano è sopravvissuto a una sparatoria.

A luglio, un ragazzo di 13 anni, Samiul Islam Rajon, è stato picchiato a morte in pubblico dopo essere stato accusato di furto; la sua uccisione ha scatenato forti critiche da parte dell'opinione pubblica per lo stato di abbandono in cui vivono i bambini di strada. Poco dopo il governo ha ordinato un'inchiesta sull'uccisione.

A fine anno, almeno 16 persone accusate di gravi violazioni dei diritti umani di massa commesse durante la guerra d'indipendenza del 1971 erano sotto processo.

Le autorità non si sono occupate di omicidi ben documentati commessi dalle forze filo-indipendentiste.

LIBERTÀ D'ESPRESSIONE

Mezzi d'informazione indipendenti critici verso le autorità, hanno subito forti pressioni. A ottobre, il governo ha avvertito le imprese che sarebbero state sanzionate se avessero acquistato spazi pubblicitari sul Prothom-Alo e sul Daily Star, due importanti quotidiani noti per la loro posizione critica.

A novembre, una commissione parlamentare permanente ha raccomandato di ritirare l'autorizzazione a operare in Bangladesh alla Ngo anticorruzione Transparency International, perché aveva criticato il parlamento.

Un tribunale di Dhaka ha incriminato per oltraggio alla corte 49 attivisti della società civile che avevano criticato i suoi processi, definendoli iniqui.

A novembre, le autorità hanno limitato la libertà d'espressione, bloccando i servizi di messaggistica dei social media e altre applicazioni per le comunicazioni.

Blogger che hanno espresso opinioni laiciste sono stati aggrediti, a quanto pare da gruppi islamisti. A febbraio, Avijit Roy è stato fatto a pezzi da uomini armati di machete. Sua moglie, Rafida Ahmed Bonya, è sopravvissuta. Prima di agosto, altri tre blogger, Washiqur Rahman, Niloy Neel e Ananta Bijoy Das, erano



stati uccisi a colpi di accetta. A ottobre, identica sorte è toccata a un editore di letteratura Asia e Pacifico laicista, mentre un altro editore e due scrittori sono sopravvissuti alle aggressioni.

Le autorità governative, incluso il primo ministro, hanno accusato i blogger e gli editori di aver offeso i sentimenti religiosi con i loro scritti.

SPARIZIONI FORZATE

Membri delle forze di sicurezza in borghese hanno arrestato decine di persone e in seguito si sono rifiutati di rivelare dove si trovassero. Secondo un'indagine dei quotidiani nazionali, guidata dall'organizzazione per i diritti umani Ain O Salish

Kendra, tra gennaio e settembre almeno 43 persone, tra cui due donne, erano state vittime di sparizione forzata. Sei di loro sono state in seguito trovate morte, quattro sono state liberate dopo il rapimento e cinque sono state trovate in custodia di polizia. La sorte e l'ubicazione delle altre 28 persone era sconosciuta.

Sono proseguiti i processi contro tre ufficiali del battaglione d'intervento rapido, accusati del rapimento e dell'uccisione di sette persone nell'aprile 2014. Nessun altro esponente delle forze di sicurezza o altro funzionario implicati in altri casi di sparizioni forzate sono stati assicurati alla giustizia.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI

Sebbene la tortura e altri maltrattamenti in custodia di polizia siano stati molto diffusi, le denunce di tortura raramente sono state oggetto d'indagine. A marzo, alti funzionari di polizia si sono pubblicamente lamentati per le tutele che la legge prevede contro la tortura, chiedendo al governo di depenalizzare la tortura in tempo di guerra, minaccia di guerra, instabilità politica interna o emergenza pubblica o quando la tortura è ordinata da un superiore o da un'autorità pubblica.

CHITTAGONG HILL TRACTS

Un memorandum del governo pubblicato a gennaio ha imposto severe restrizioni alle persone che volevano partecipare od organizzare eventi nelle Chittagong Hill Tracts, in violazione dell'obbligo del governo di rispettare i diritti delle popolazioni native, nonché la libertà dalla discriminazione e le libertà di movimento, di riunione pacifica e associazione.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE

Secondo l'Associazione nazionale delle avvocatesse del Bangladesh, tra gennaio e maggio, i mezzi d'informazione hanno riferito di oltre 240 denunce di stupro.

Gruppi per i diritti umani hanno dichiarato che, pur essendo aumentato negli ultimi anni il numero di stupri denunciati, la percentuale di condanne era estremamente bassa, principalmente a causa della mancanza di indagini rapide ed efficaci. Molte donne e ragazze sono state riluttanti a denunciare lo stupro alle autorità. Le sopravvissute allo stupro erano tenute a dimostrare che era stata usata la forza contro di loro, anche sottoponendosi a un esame fisico.

PENA DI MORTE

Almeno 198 persone sono state condannate a morte, inclusi sei uomini accusati dell'omicidio di Samiul Islam Rajon (v. sopra). Tra i condannati c'era anche Oishee Rahman, accusata di aver ucciso i propri genitori nel 2013. I suoi avvocati hanno sostenuto che al momento del presunto delitto non aveva ancora 18 anni e che quindi non era passibile di pena di morte, ma il tribunale ha confermato l'esito di una visita medica secondo la quale la ragazza aveva 19 anni.

Il tribunale per i crimini internazionali (International Crimes Tribunal – Ict), una corte bengalese istituita per indagare gli eventi della guerra d'indipendenza del 1971, ha condannato a morte altre quattro persone. I procedimenti dell'Ict sono stati segnati da gravi irregolarità e violazioni del diritto a un processo equo. Una disposizione della costituzione ha continuato a impedire la contestazione della giurisdizione del tribunale. Dichiarazioni di testimoni dell'accusa, che la difesa aveva dimostrato essere false, sono state comunque utilizzate come prove in aula. Le dichiarazioni giurate dei testimoni della difesa, secondo cui l'imputato era troppo distante dal luogo del reato per essere coinvolto, non sono state ammesse. Il governo ha impedito a testimoni della difesa residenti all'estero di presenziare al processo, negando loro il visto di ingresso. Anche i ricorsi in appello sono stati caratterizzati da analoghe irregolarità.

Malgrado le ripetute richieste da parte di Amnesty International e altre organizzazioni per i diritti umani di porre fine alle esecuzioni, nel 2015 tre prigionieri sono stati messi a morte in seguito a processi iniqui e udienze di appello viziato, portando a quattro il numero di esecuzioni effettuate dopo processi celebrati dall'Ict.

Sono state denunciate circa 30 esecuzioni extragiudiziali. Le forze di sicurezza statali sono state coinvolte in casi di tortura e altri maltrattamenti e in almeno 10 sparizioni forzate. Violenze di matrice politica hanno causato la morte di almeno quattro uomini.

Le donne hanno continuato a subire varie forme di violenza. Il governo non ha provveduto a tutelare le comunità native dagli attacchi dei coloni bengalesi. Almeno 111 lavoratori sono morti in un incendio divampato in una fabbrica, alcuni a quanto pare perché le autorità si erano rifiutate di far loro abbandonare l'edificio. Più di 20 templi e monasteri buddisti, un tempio indu e decine tra abitazioni e negozi appartenenti alla comunità buddista sono stati dati alle fiamme nel corso di un attacco mirato. Una persona è stata messa a morte e almeno 45 sono state condannate alla pena capitale.

CONTESTO

A gennaio, il primo ministro ha dichiarato che nel paese non erano state commesse violazioni dei diritti umani.

A dicembre, c'è stata un'escalation della violenza di matrice politica, quando partiti d'opposizione hanno tentato di imporre giornate di sciopero generale. Almeno quattro persone sono morte e decine di scioperanti e poliziotti hanno riportato ferite. Jamaat-e-Islami ha chiesto il rilascio dei propri dirigenti attualmente sotto processo per accuse di crimini di guerra. Il Partito nazionalista del Bangladesh (Bangladesh Nationalist Party – Bnp) ha chiesto che le prossime elezioni generali si svolgessero sotto l'autorità di un governo tecnico.

Membri di un gruppo affiliato al partito di governo hanno attaccato membri dell'opposizione, picchiando e accoltellando a morte un passante.

A giugno si sono diffuse preoccupazioni a livello nazionale e internazionale per i presunti elevati livelli di corruzione, quando la Banca mondiale ha cancellato il credito di 1,2 miliardi di dollari Usa per la costruzione



del ponte di Padma, nel Bangladesh centrale, a causa della risposta insufficiente del governo di fronte alle accuse di corruzione. A fine anno rimaneva aperta l'inchiesta avviata dalla commissione anticorruzione.

Le autorità del Bangladesh hanno continuato a esprimere preoccupazione all'India per l'uccisione di propri cittadini da parte delle forze indiane di controllo delle frontiere.

Oltre una decina di cittadini del Bangladesh sono stati uccisi dalle forze indiane mentre attraversavano il confine per entrare in India.

ESECUZIONI EXTRAGIUDIZIALI

Almeno 30 persone sono state vittime di presunte esecuzioni extragiudiziali. La polizia ha sostenuto che erano rimaste uccise in scontri a fuoco con le forze di sicurezza. I familiari delle vittime hanno affermato che i loro congiunti erano stati uccisi dopo essere

stati arrestati da persone che vestivano abiti civili e che si erano identificate come personale del battaglione d'intervento rapido (Rapid Action Battalion – Rab) o altri agenti di polizia. Nessuno è stato chiamato a rispondere per queste uccisioni.

Secondo le accuse, il 12 settembre personale del Rab ha sparato e ucciso Mohammad Atear Rahman (conosciuto anche come Tofa Molla), un agricoltore, del distretto di Kushtia. Il Rab ha affermato che era stato ucciso nel corso di uno "scontro a fuoco", sebbene la famiglia di Atear Rahman e altri testimoni abbiano dichiarato che il Rab lo aveva tratto in arresto nella sua abitazione la sera prima. Secondo le notizie ricevute, il suo corpo presentava tre ferite di proiettile, di cui due alla schiena.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI

Tortura e altri maltrattamenti sono risultati fenomeni diffusi, commessi nella pressoché totale impunità dalla polizia, dal Rab, dall'esercito e dalle agenzie d'intelligence. Tra i metodi impiegati c'erano percosse, calci, sospensione dal soffitto, privazione del cibo e

del sonno e scosse elettriche. Secondo quanto segnalato, la maggior parte dei detenuti veniva torturata finché "confessava" di aver commesso un crimine. Poliziotti e membri del Rab sono stati accusati di aver alterato i verbali al fine di nascondere la tortura, anche falsificando le date di arresto.

SPARIZIONI FORZATE

Durante l'anno sono state almeno 10 le persone scomparse. Nella maggior parte dei casi le vittime non sono più state rintracciate. I corpi che sono stati recuperati presentavano ferite, alcune causate da percosse.

Ilias Ali, segretario della sezione di Sylhet del partito d'opposizione Bnp, è scomparso assieme al suo autista, Ansar Ali, il 17 aprile. Il governo ha promesso che avrebbe indagato sul caso ma a fine anno non aveva ancora fornito informazioni al riguardo.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE

Le donne hanno continuato a subire varie forme di violenza, tra cui aggressioni con l'acido, omicidio per non aver corrisposto la dote richiesta, la fustigazione per reati religiosi da parte di arbitrati illegali, la violenza domestica e la violenza sessuale.



Aleya Begum e sua figlia sono state arrestate senza mandato il 9 settembre e, stando alle accuse, sono state torturate presso la stazione di polizia di Khoksa, nel distretto di Kushtia. Due giorni dopo sono state trasferite nella stazione di polizia della città di Kushtia e rinchiusi in una stanza buia. La figlia, una studentessa del college, è stata separata da sua madre di notte e abusata sessualmente da poliziotti. Le due donne sono state rilasciate il 18 settembre, dopo essere comparse in tribunale. Aleya Begum e sua figlia hanno raccontato la loro storia ai mezzi d'informazione e sono state di nuovo arrestate e incarcerate il 26 settembre.

DIRITTI DELLE POPOLAZIONI NATIVE

Come negli anni precedenti, le autorità non sono state in grado di esaudire le richieste delle popolazioni native sulla terra che era stata loro confiscata durante il conflitto armato interno (1975-1997) o che era stata recentemente occupata da un numero crescente di coloni bengalesi. Le tensioni tra le due comunità e l'incapacità delle forze di sicurezza di proteggere le popolazioni native dalle aggressioni dei coloni bengalesi hanno provocato diversi scontri e feriti da entrambe le parti.

Almeno 20 persone sono rimaste ferite in uno scontro tra nativi e coloni bengalesi a Rangamati, il 22 settembre.

La gente del posto ha affermato che le forze di sicurezza erano giunte sul luogo ma che non erano intervenute per fermare la violenza.

DIRITTI DEI LAVORATORI

Dirigenti sindacali, che avevano appoggiato raduni dei lavoratori dell'industria tessile contro i bassi salari e le cattive condizioni di lavoro, sono stati vittime di vessazioni e intimidazioni.

Un uomo è stato ucciso.

Il leader sindacale Aminul Islam è scomparso il 4 aprile. È stato trovato morto dopo un giorno nella città di Ghatail, a nord di Dhaka. La sua famiglia ha riscontrato segni evidenti di tortura sul suo corpo e ritiene che sia stato rapito dalle forze di sicurezza. Aminul Islam era stato in precedenza arrestato e percosso da membri dell'intelligence di sicurezza nazionale per le sue attività sindacali.

Almeno 111 lavoratori sono morti per le ustioni a seguito di un incendio divampato a novembre presso la Tazreen Fashion, nella città di Savar, a nord della capitale Dhaka; alcuni, a quanto pare, sono morti perché le autorità dell'azienda si erano rifiutate di aprire i cancelli per lasciarli uscire dall'edificio.

VIOLENZA COMUNITARIA

A fine settembre c'è stata una nuova ondata di attacchi contro membri di comunità di minoranza. Migliaia di persone che protestavano contro un'immagine del Corano postata su Facebook, da esse considerata denigratoria, hanno appiccato il fuoco a oltre 20 tra templi e monasteri buddisti, a un tempio indu e a decine di abitazioni e negozi nelle città meridionali di Cox's Bazar e Chittagong.

Secondo quanto riferito da fonte Ansa da ottobre 2016 in Bangladesh sono ripresi gli attacchi mussulmani a templi e negozi della comunità indu. Pertanto, tenuto conto delle informazioni disponibili sul Bangladesh sussistono i presupposti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie considerato che per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, e secondo i



principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310). È, altresì, onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010)..

Per quanto concerne la protezione umanitaria va detto quanto segue. Il Giudice di legittimità (Cass. n. 4139 del 2012 e Cass. 26566/2013, ha affermato: "... (il) Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 34 non esclude, nell'attuale sistema delle misure di protezione internazionale, la tutela residuale costituita dal rilascio di permessi sostenuti da ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte, come previsto dal Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 32, comma 3, ai sensi del quale le Commissioni territoriali, quando ritengano sussistenti gravi motivi umanitari (evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria) devono trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno. In conclusione le situazioni di vulnerabilità' che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari da parte delle Commissioni territoriali o del giudice in sede di giudizio d'impugnazione, costituiscono un catalogo aperto non necessariamente fondato sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o l'incolumità psicofisica secondo la declinazione del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 14. Nel caso di specie, come detto, il racconto esclude, come detto, sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato che quella di protezione sussidiaria, dovendosi escludere la concretezza del pericolo di danno grave pertinente alla vita dell'interessato o la morte, ovvero la carcerazione inumana. La protezione umanitaria costituisce, invece, una sorta di catalogo aperto della tutela delle ragioni umanitarie, quali le pregresse esperienze traumatiche, o motivi specifici che hanno costretto il ricorrente a lasciare la sua patria in un contesto difficile e violento di illegalità e impunità diffusa.

Ne deriva che (Cfr. Tribunale di Venezia 25 luglio 2016, estensore Giuriolo) che la possibilità di un reinserimento del ricorrente nel tessuto sociale del Paese di origine che attraversa una delicata fase di transizione politica, appare, allo stato, difficilmente praticabile, mentre è possibile l'inserimento del ricorrente nella comunità italiane con prospettive concrete, come desumesi dalla relazione del centro d'accoglienza .

Spese di lite compensate, in considerazione della particolarità della fattispecie quale grave ed eccezionale motivo.

P.Q.M.

visto l'art.702 bis c.p.c. definitivamente pronunciando, così provvede:



- 1)- riconosce al ricorrente la protezione umanitaria;
- 2) dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona, nonché al Pubblico Ministero;
- 3) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.

L'AQUILA, 18.6. 2017

IL GIUDICE

Dott.ssa Donatella Salari

